

CXXI.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge relativo ai danneggiati dal terremoto in Liguria — Parlano il deputato Roux, il relatore deputato Berio, il ministro di agricoltura e commercio i deputati Penserini e Sanguinetti — Approvansi tutti gli articoli del disegno di legge. = Senza discussione si approva il disegno di legge per la costruzione di un palazzo a Pechino e, dopo una breve dichiarazione del deputato Cavalletto, approvasi altresì il disegno per concedere la cittadinanza italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. = Intorno al disegno di legge per concedere la naturalità italiana al signor Matteo Maurocordato, parlano i deputati Trompeo, Cambray-Digny, Campi, Lucca, De Renzis, Plastino, Cucchi ed il ministro di agricoltura e commercio. = Discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra — Discorrono su questo argomento i deputati Luciani, Simeoni, Chiaves ed Armirotti.*

La seduta comincia alle 10,15 antimeridiane.

Discussione del disegno di legge relativo ai danneggiati dal terremoto in Liguria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per l'attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Accetta l'onorevole ministro che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto, onorevole presidente.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Pullè, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 155-A)

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Farò una semplice raccomandazione.

La diligente e minuta relazione dell'egregio nostro collega Berio ha indicato in modo chiaro e

preciso l'origine di questo disegno di legge. La legge, che or fa appunto un anno fu votata dal Parlamento, e promulgata, e posta in esecuzione, non potè avere nessun effetto pratico per le immense difficoltà che essa presentava a chi avesse voluto valersi dei benefici con essa accordati. Si nota nella relazione che, dopo un anno, mercè quella legge non si è ancora potuto accordare nemmeno un'anticipazione od un mutuo; e fra i vari motivi per cui siamo in questa condizione di cose si rileva specialmente il cumulo dei documenti che devono procurarsi coloro che han fatto domande, ed il tempo che ci vuole, perchè, nonostante ogni diligenza, non si riesce a fornire la prova giuridica del diritto di proprietà, richiesta dalla legge precedente.

La stessa Commissione reale incaricata dell'esecuzione di quella legge del 31 maggio 1887, ne notò i difetti; ed invocò nuovi provvedimenti per agevolare la prova della proprietà, richiesta dall'articolo 11 della legge precedente.

Ora chi si faccia ad esaminare le nuove condizioni richieste dalla presente legge per provare la proprietà, vede come esse siano più agevoli di quelle richieste precedentemente.

Se non che questa agevolezza è concessa unicamente a quelli i quali abbian presentato le domande di anticipazione prima del 30 novembre 1887. Ora, come mai, se la stessa Commissione reale ha trovato che la legge precedente non si poteva eseguire per il cumulo di documenti, che domandava a quelli che aveano bisogno di anticipazioni, come mai, una volta riconosciuta questa difficoltà, non estendete il beneficio a coloro che non hanno potuto procurarsi questi documenti e che perciò non hanno presentate le loro domande nel termine prescritto?

Osserva benissimo la relazione che molti piccoli proprietari, specialmente quelli che hanno la comproprietà di case, di stabilimenti, e di terreni, incontravano grandissime difficoltà a procurarsi i titoli di proprietà richiesti dalla legge precedente; mi pare quindi logico, che questi piccoli proprietari possano profittare del beneficio della presente legge.

Per logica conseguenza, io dovrei quindi domandare che il termine riferito nell'articolo 1, quello, cioè, relativo alla presentazione delle domande, non fosse limitato al 30 novembre 1887, ma venisse protratto in modo che potessero profittare della presente legge tutti quelli che non lo hanno potuto finora per la difficoltà, da voi riconosciuta, di procurarsi i necessari documenti; ma non presento alcun emendamento, perchè conosco bene le gravissime difficoltà che incontrerà l'applicazione di questa legge.

Ma almeno raccomando alla Commissione reale, a coloro che saranno incaricati della esecuzione e della applicazione di questa legge, che, se nuovi proprietari i quali prima non hanno potuto raccogliere i documenti della loro proprietà, oggi che si è agevolata la dimostrazione della proprietà, presenteranno le loro domande per avere le anticipazioni; mi fo lecito di raccomandare che, almeno in via subordinata, dopo che saranno esaudite le domande presentate in tempo, abbiano anche questi nuovi proprietari, un po' di benevola accoglienza dalla Commissione reale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Beric, relatore. L'onorevole Roux domanda che sieno ammessi in tempo a presentare istanza d'anticipazione, coloro fra i danneggiati che non l'abbiano presentata secondo il disposto dalla legge 31 maggio 1887. Egli però non fa una proposta,

ma si limita ad una raccomandazione. Io prendo atto di questa sua raccomandazione, per quanto può riguardare la Commissione, e credo anche di essere autorizzato a dire, per quanto concerne il Governo; ma non posso a meno di fare osservare all'onorevole Roux che le difficoltà incontrate per la giustificazione della proprietà, non possono aver impedito o ritardato la presentazione delle domande; perchè la presentazione delle domande, per reale decreto pubblicato in tutti i paesi danneggiati fu ammessa, senza bisogno di nessun documento a dimostrazione, salvo due soli documenti di pochissima entità, che tutti i danneggiati hanno potuto procurarsi.

Ad ogni modo, ripeto, anche nella mia qualità di membro della Commissione reale, alla quale mi farò debito di riferire la raccomandazione dell'onorevole Roux, che sarà tenuto il massimo conto della raccomandazione medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Anch'io, da parte del Governo, accetterei senza altro la raccomandazione fatta dall'onorevole Roux, se ne credessi facile l'applicazione. La legge del 31 maggio 1887 assegna un fondo, che deve servire alla concessione dei mutui e delle anticipazioni ai privati, per la ricostruzione delle case.

Ora l'onorevole Roux ha detto, che, almeno nei limiti di ciò che sarà disponibile su quel fondo, debba il Governo essere largo dei favori, che accorda con il presente disegno di legge, anche verso coloro, che facciano la domanda dopo il 30 novembre.

In questi limiti io accetto la sua raccomandazione. Se vi sarà un fondo disponibile, dopo esaurito l'esame delle domande fatte a tempo debito; si potrà vedere se ed in quanto si possano accogliere nuove domande, specialmente nei casi in cui il ritardo della istanza sia giustificato. Così intesa la raccomandazione, sono d'accordo con l'onorevole Roux.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Ringrazio l'onorevole relatore e l'onorevole ministro della risposta che mi hanno data e li ringrazio tanto più, in quanto essi hanno accettata la mia raccomandazione. Mi fo lecito soltanto di fare osservare all'onorevole relatore che, se per presentare le domande di anticipazione non erano necessari i documenti che dimostrassero la proprietà, è certo che si saranno astenuti dal presentarla quelli che già sapevano di

non poter metter assieme i documenti che si richiedevano poi per avere le sovvenzioni.

Riguardo alla proposta del ministro, debbo osservare che anche dopo il 30 novembre molti edifici furono, per ordine delle autorità civili, del genio e della prefettura abbattuti.

Ora è naturale che i proprietari di questi edifici non abbiano potuto presentare prima del 30 novembre 1887 le loro domande.

Penserini. Domando di parlare.

Presidente. A nome della Commissione reale io debbo fare le mie riserve sulla raccomandazione dell'onorevole Roux.

L'onorevole Penserini ha facoltà di parlare.

Penserini. Io non ricordo i termini della legge del 1887, ma da quello che ho inteso dalla discussione mi pare di potere argomentare che quella legge contenga un termine perentorio per la presentazione delle domande, e quindi non comprendo a che cosa possano servire le raccomandazioni. O bisogna prolungare il termine per legge, o altrimenti non si potrà far nessun conto delle raccomandazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il termine non è scritto nella legge, ma nel regolamento.

Penserini. Allora va bene.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io ripeto che qui si tratta di una somma determinata, la quale è di venti milioni. Un annuo milione iscritto sul bilancio per 25 anni deve coprire la differenza tra la quota messa a carico dei mutuatari e quella dovuta agli istituti.

Ora, se le domande ammesse arrivano a quel limite, è inutile ogni altro esame; se vi saranno fondi disponibili, sarà il caso di esaminare, come ho detto, le domande tardive.

In questo senso ho intesa la raccomandazione; ed a questo in sostanza si restringe l'osservazione fatta dall'onorevole Roux.

Berio, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio, relatore. Quest'articolo 1 parla delle domande presentate a tutto il 30 novembre 1887 perchè sono le sole presentate in tempo. Ma non fa bisogno di dire che questa legge si applicherà anche a quelle domande che in via eccezionale fossero ammesse, sebbene presentate dopo il 30 novembre di detto anno, e perchè di ciò non si possa dubitare negli articoli successivi venne detto *domande presentate nel termine prescritto*.

In ogni modo, se il ministro credesse ancora

necessario di bene precisare che la legge in esame si potrà invocare anche per le domande che verranno ammesse in via eccezionale, sebbene presentate dopo il detto termine, si potrebbe aggiungere all'articolo 1 dopo le parole 30 novembre 1887, le seguenti: *o che verranno regolarmente ammessi a presentarle in qualità, ecc.*

Presidente. Onorevole relatore, questa aggiunta non mi pare necessaria.

Berio, relatore. Sta bene, lasciamo le cose come stanno, rimanendo però bene inteso che, anche le nuove domande, che fossero dal Governo regolarmente ammesse, potranno istruirsi colle norme di questa legge.

Presidente. Non essendovi altri deputati iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Le anticipazioni ed i mutui fondiarii di che negli articoli 9, 10, 11 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª) possono farsi anche a coloro, od agli aventi causa da loro a titolo di successione o donazione, i quali, avendone fatta domanda entro il 30 novembre 1887 in qualità di proprietari, usufruttuari od utenti, all'epoca del terremoto si trovavano da oltre un anno nel possesso legittimo del fabbricato, e in tale legittimo possesso hanno continuato fino al momento della domanda.

“ Se la dimostrazione del possesso legittimo non si potesse desumere dai documenti già prodotti a corredo della domanda di anticipazione o di mutuo, il richiedente potrà effettuarla producendo i seguenti documenti:

a) Certificato della Giunta comunale costante che al tempo del terremoto, 23 febbraio 1887, il richiedente era da oltre un anno nel legittimo possesso del fabbricato alla ricostruzione o riparazione del quale ha servito la somma chiesta a mutuo, o dovrà servire la anticipazione fondiaria, e che per il fabbricato medesimo trovavasi, in nome proprio, o di coloro dai quali lo acquistò, iscritto nei ruoli della imposta fabbricati.

“ Per le case rurali il certificato della Giunta dichiarerà invece che le stesse sono destinate alla coltivazione d'un fondo del quale, unitamente alla casa medesima, il richiedente l'anticipazione od il mutuo era da oltre un anno prima del 23 febbraio 1887, legittimo possessore, e per il quale egli, in nome proprio o di coloro dai quali il fondo in lui pervenne, trovavasi iscritto nel ruolo delle imposte fondiarie. Se trattasi di case che hanno cessato di essere destinate alla coltivazione d'un fondo, e non sono ancora soggette ad imposta, il

certificato della Giunta ne farà analoga dichiarazione.

b) Atto di notorietà assunto dal pretore del mandamento, o dal giudice conciliatore, del luogo nel quale esistono i beni, coll' intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente all'epoca del terremoto era, da oltre un anno, nel legittimo possesso del fabbricato per il quale ha fatto la domanda d'anticipazione o di mutuo, ovvero del fondo al quale era destinata la casa colonica, e che in tale possesso si trovava ancora al 30 novembre 1887.

“ Concesso il mutuo o l'anticipazione fondiaria, per esigere la somma mutuata, o la prima rata dell'anticipazione, i richiedenti, o i loro eredi, dovranno presentare all'ufficio centrale degli istituti sovventori una attestazione della Giunta municipale, rilasciata non più tardi di tre giorni prima, e constatante che hanno continuato nel possesso legittimo del fabbricato, o del fondo al quale è destinata la casa colonica, fino alla attestazione medesima.

“ Questa attestazione sarà sufficiente anche per esigere la somma mutuata, o la prima rata dell'anticipazione, per parte di coloro che abbiano già regolarmente istruita la loro domanda a norma della citata legge 31 maggio 1887. „

(È approvato.)

“ Art. 2. Il certificato della Giunta municipale, e l'atto di notorietà di cui nelle lettere a e b dell'articolo precedente, dovranno rimanere depositati per quindici giorni nella segreteria del comune, e di questo deposito verrà, nello stesso giorno in cui sarà stato fatto, o nel giorno successivo, data notizia al pubblico, a cura del sindaco, mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale per il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella segreteria.

“ Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, verrà da questi immediatamente trasmessa al prefetto della provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel giornale degli annunci giudiziari.

“ L'adempimento di queste formalità sarà accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco; e di questo verbale verrà consegnata copia al richiedente il mutuo o l'anticipazione.

“ Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso alla porta della casa comunale e nel giornale degli annunci giudiziari, senza che sia stato presentato, per mezzo d'uscieri, all'ufficio centrale degli istituti sovventori, atto

di legale opposizione alla concessione del mutuo o della anticipazione fondiaria nell'avviso medesimo indicata, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto, e a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo o la anticipazione venne domandata, la iscrizione ipotecaria a' termini e per gli effetti di cui nell'articolo 11 della legge 31 maggio 1887, n° 4511, serie 3ª. „

(È approvato.)

“ Art. 3. Le domande di mutui per la ricostruzione o riparazione già ultimata nello interesse comune di edifici o di parte degli stessi posseduti in comunione, e quelle di anticipazione fondiaria per simili edifici ancora da ricostruire o riparare, le quali siano state presentate nel termine prescritto anche da uno solo degli aventi diritto, sono ammissibili per la intiera somma che, secondo il disposto dallo articolo 11 della legge 31 maggio 1887, potrebbe concedersi, se la domanda fosse stata presentata da tutti i compartecipi.

“ A tal uopo però le domande medesime saranno, a cura del sindaco del comune, portate a pubblica notizia entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, mediante avviso da affiggersi alla porta della casa comunale, contenente il nome e la residenza del richiedente, l'ammontare della somma chiesta a mutuo od in anticipazione, e la indicazione dello stabile sul quale dovrà essere iscritta l'ipoteca a favore degli istituti sovventori. Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, verrà da questi immediatamente trasmessa al prefetto della provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel giornale degli annunci giudiziari.

“ Trascorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello avviso alla porta della casa comunale, e nel giornale degli annunci giudiziari, senza che sia stato presentato, per mezzo d'uscieri, allo ufficio centrale degli istituti sovventori, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo o della anticipazione fondiaria nell'avviso medesimo indicata, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto, e a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo o la anticipazione venne domandata, la iscrizione ipotecaria a' termini e per gli effetti di cui nello articolo 11 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª). „

(È approvato.)

“ Art. 4. La notificazione ai creditori ipotecari delle domande di mutuo o di anticipazione fondiaria, prescritta dallo articolo 11 della legge 31 maggio 1887, che non fosse già stata regolarmente

eseguita, potrà essere fatta mediante affissione, da effettuarsi a cura del sindaco, per lo spazio di quindici giorni consecutivi, all'albo del comune nel quale esisteva od esiste il fabbricato, di un estratto della domanda contenente il nome e residenza del richiedente, l'ammontare della somma richiesta a mutuo od anticipazione fondiaria, e la indicazione dello stabile sul quale dovrà essere iscritta la ipoteca. Una copia di tale estratto sarà, a cura del sindaco, trasmessa al prefetto della provincia, che ne ordinerà la pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari.

“ L'adempimento di queste formalità verrà accertato dal segretario comunale mediante processo verbale vidimato dal sindaco; e di questo verbale sarà consegnata copia al richiedente il mutuo od anticipazione. ”

(È approvato).

“ Art. 5. Per le domande di mutuo o di anticipazione in conto corrente ipotecario, presentate nel termine prescritto dal padre o dalla madre per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati appartenenti ai loro figli minori, o dai tutori per i loro amministrati, dalla moglie, col consenso del marito, per la casa dotale o gravata da ipoteca in garanzia della restituzione della dote, dall'emancipato e dall'inabilitato col consenso del suo curatore; il parere favorevole della commissione reale, tiene luogo delle autorizzazioni prescritte per i minori, gli inabilitati, per le donne maritate e per i diritti dotati dagli articoli 134, 224, 296, 301, 319, 329, 339, 1405 e seguenti del Codice civile. ”

Berio, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio, relatore. Io chiedo che in quest'articolo, dove è detto: *dall'emancipato e dall'inabilitato col consenso del suo curatore*, sia cancellata la parola *suo*, perchè essendosi aggiunta la parola *suo* non ha più ragione di essere.

Presidente. Sta bene. Allora si direbbe: *dall'emancipato e dall'inabilitato col consenso del curatore*.

Berio, relatore. Precisamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. C'è anche un'errore di stampa da correggere. Dove è detto *diritti dotati*, deve dirsi *diritti dotali*.

Presidente. Metto a partito, con le correzioni ora indicate, l'articolo quinto. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 6. Aperto il conto corrente a favore di coloro ai quali venne accordata l'anticipazione, i prelevamenti saranno fatti in ragione di uno o due decimi dello ammontare di esso. Il primo prelevamento sarà fatto allo scoperto, gli altri dopo che il valore corrispondente ai prelievi già fatti sia stato incorporato nello immobile mediante i relativi lavori di ricostruzione o riparazione dello stesso.

“ La domanda di prelevamento della seconda e delle ulteriori rate sarà fatta all'ufficio centrale degli istituti sovventori, ed alla medesima verrà unita una dichiarazione, firmata dal richiedente e dal direttore dei lavori, constatante la entità e la misura delle opere eseguite, e delle provviste fatte con l'ammontare del primo e dei successivi prelevamenti.

“ L'ufficio centrale accertato il fondamento della domanda nel modo che crederà migliore disporrà il prelevamento. ”

(È approvato).

“ Art. 7. I ricorsi, i documenti, i certificati, le inserzioni nel giornale degli annunzi giudiziari, ed ogni altro atto che possa occorrere per l'esecuzione della presente legge, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici. ”

(È approvato).

“ Art. 8. Per tutti gli effetti indicati negli articoli 88 e seguenti della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i piani regolatori o di ampliamento di che nell'articolo 5 della legge 31 maggio 1887 succitata, sono approvati dalla Deputazione provinciale. ”

(È approvato).

L'onorevole Sanguinetti ha presentato questo ordine del giorno :

“ La Camera, persuasa che, tolte col disegno di legge in esame le maggiori difficoltà legali che formarono ostacolo alla pronta attuazione, per quanto riflette ai privati, della legge 31 maggio 1887, il Governo vorrà usare la sua legittima influenza per diminuire anche le difficoltà tecniche, passa all'ordine del giorno. ”

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare per svolgere il suo ordine del giorno.

Sanguinetti. Dirò pochissime parole, perchè non ho bisogno di svolgere il concetto contenuto nell'ordine del giorno.

La legge proposta dal Governo e già votata

dalla Camera per alzata e seduta, è savia ed opportuna; ed evidentemente farà sì che quella del 1887 possa essere sollecitamente applicata. Ma, oltre alle difficoltà legali, ci sono difficoltà tecniche che questo disegno di legge non poteva assolutamente considerare, e che dipendono, più che altro, dalla volontà degli uffici tecnici. Quindi, io, non trovando modo di formulare proposte da concretare in articoli di legge, ho creduto opportuno di presentare l'ordine del giorno del quale l'onorevole nostro presidente ha dato lettura.

Scopo di esso è che il Ministero faccia in modo che le pratiche tecniche non abbiano ad inceppare l'applicazione pronta e sollecita della legge del 1887; e quindi raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione di volerlo accettare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io accetto la raccomandazione dell'onorevole Sanguinetti; ma fidando nella sua equanimità, lo prego di non farne oggetto di un ordine del giorno.

Il Governo crede di aver dimostrato tutta la sua buona volontà per riparare ad un disastro così grave, come fu quello della Liguria; e la prima e la seconda legge stanno a provare che esso ha cercato di vincere le difficoltà legali; quale miglior prova, dunque, per dimostrare che egli intende di fare altrettanto per le difficoltà tecniche?

Quindi senza bisogno d'un ordine del giorno, basti la dichiarazione mia, che è conforme al concetto dell'onorevole Sanguinetti; il quale, son certo, avrà fiducia in essa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Io non posso che associarmi alla raccomandazione fatta dall'onorevole Sanguinetti. Ed ho la sicurezza che questa raccomandazione sarà efficace, perchè debbo, con molta soddisfazione mia e della Commissione, dichiarare che il Governo, per l'esecuzione della legge 31 maggio 1887, ha fatto quanto da lui dipendeva; e sono certo che egli, a beneficio di quelle povere popolazioni che sono ancora in uno stato di vera desolazione, non cesserà l'opera sua benevola.

Molti inconvenienti si verificarono nella pratica attuazione della legge 31 maggio 1887, anche per ciò che concerne il lato tecnico di essa, per le approvazioni da parte del genio civile delle perizie.

Ma a questo riguardo il Governo ha fatte esplicite dichiarazioni, delle quali ho preso atto nella

relazione, ed ora sono lietissimo di udirle ripetere per conto suo anche dall'onorevole Grimaldi.

Gli istituti sovventori, ne ho fiducia, si studieranno di facilitare l'esecuzione della legge, sollecitando quanto sarà possibile la istruzione tecnica delle domande, e procedendo con sentimenti di benevolenza verso i danneggiati, essendo questo l'unico mezzo per ottenere che la legge 31 maggio 1887 sia prontamente eseguita.

Presidente. La Camera mi vorrà consentire di associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole Berio, ed attestare al Governo la gratitudine delle popolazioni liguri, per la sollecitudine con la quale il Governo stesso ha trattato quelle popolazioni nella dolorosa circostanza dell'immane sventura che le ha colpite.

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, confermate da quella delle Commissioni, e non avendo io alcuna ragione di dubitare delle dichiarazioni dell'egregio mio amico il ministro dell'agricoltura e del commercio, ne prendo atto, e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Si procederà alla votazione per scrutinio segreto anche di questo disegno di legge, oggi, in principio di seduta.

Discussione del disegno di legge per la costruzione di un palazzo a Peckino.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pekino ad uso della regia legazione in Cina.

Si dia lettura del disegno di legge.

Pullè, segretario, legge. (V. Stampato n. 117-A).

Presidente. Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare, nella città di Peckino, un terreno per costruirvi un palazzo da assegnarsi come sede alla legazione italiana in Cina. ”

(È approvato).

“ Art. 2. È autorizzata, a tale oggetto, una spesa di lire 80,000, la quale verrà iscritta, in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1887-88. ”

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto, anche di questo disegno di legge.

Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth.

Si dà lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Pullè, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* È accordata la naturalità italiana ai signori commendatore Francesco e commendatore Luigi Teodoro Di Kossuth, nati a Budapest (Ungheria) e residenti in Italia. ”

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. Sono certo di essere vero interprete di questa rappresentanza nazionale, se, in occasione del presente disegno di legge che concede la naturalità italiana ai figli dell'illustre Luigi Kossuth, io mi permetto di pronunciare parole di simpatia e di riconoscenza a quel glorioso vegliardo che fu sempre amico d'Italia.

Nel 1848 e 49 l'Italia e l'Ungheria erano concordi e amiche fra loro, nel combattere per la propria indipendenza: e Luigi Kossuth con un trattato stipulato col Governo di Venezia stabiliva patto di solidarietà fra le due nazioni combattenti contro il nemico comune.

Noi allora fummo perdenti per inesperienza, e per mancata concordia nei nostri sforzi; l'Ungheria potè trionfare colle sue splendide vittorie sugli eserciti Austriaci, ma un' impero vicino, non per amore dell'Austria ma per togliere un temuto ostacolo alla futura sperata espansione del Panslavismo, intervenne rendendo vano l'eroismo dei magiari, abbattè per allora quella generosa nazione, sperando di averla per sempre schiacciata. Luigi Kossuth riparò fra noi, fu nostro ospite venerato e amato nè cessò mai di interessarsi pel rialzamento della nazione Ungherese e pel riscatto e la rivincita della nazione italiana: e intanto all'amore e alla devozione per la nuova loro patria, l'Italia, educò i valenti e degni suoi figli, che italiani di cuore saranno ora nostri connazionali di pieno diritto. L'Italia e l'Ungheria oggi sono risorte a nazioni libere, amiche e saranno sempre unite per impedire che una espansione del suaccennato impero, che minaccia il centro d'Europa, abbia ad avvenire.

Io quindi credo essere fedele interprete di questa rappresentanza se in nome vostro pronun-

zio queste parole di simpatia affettuosa e reverente per l'illustre dittatore d'Ungheria, a cui desidero lunghi e contenti anni di vita. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo anche su questo disegno di legge alla votazione a scrutinio segreto in principio della seduta pomeridiana d'oggi.

Discussione del disegno di legge: Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurocordato.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per concessione della naturalità italiana a Matteo Maurocordato.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Pullè, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* È accordata la naturalità italiana al signor cav. Matteo Maurocordato, nato a Marsiglia e residente in Livorno. ”

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo, (*Presidente della Commissione*). Onorevole presidente, la prego di avvertire che la Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge ha proposto un ordine del giorno che sta in calce alla relazione. Se crede, ne darò lettura.

Presidente. Lo legga, lo legga.

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). “ La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge relativo alla concessione della naturalità italiana, e passa all'ordine del giorno. ”

La Commissione venne nel concetto d'invitare il Governo a presentare questo disegno di legge perchè l'articolo 10 del Codice civile che riguarda la naturalità degli stranieri, si limita a dire: “ La cittadinanza si acquista dallo straniero anche con la naturalità concessa per legge o per decreto reale. ”

Ma in quanto alla grande naturalità da concedersi per legge, il Codice tace completamente i casi e i motivi in considerazione dei quali la medesima possa essere accordata. È sembrato alla Commissione che questa grave materia debba essere regolata da una legge speciale, onde determinare le ragioni per le quali può essere accordata la grande cittadinanza italiana, e to-

gliere così la possibilità di arbitri. Ed è per ciò che la Commissione stessa ha proposto l'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.

Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

Io riconosco la necessità dello studio, a cui la Commissione invita il Governo con l'ordine del giorno che sottopone alla Camera. Ma l'ordine del giorno stesso è troppo reciso nell'affermare la necessità di un disegno di legge.

Con ciò si sormontano tutte le difficoltà; difficoltà ve ne sono; si tratta di chiarire, di mutare occorrendo ciò che c'è nel Codice civile.

Ora tutto questo non si può sconoscere e dire al Governo: presentate senz'altro un disegno di legge. Mi parrebbe più opportuno trovare una formula, con la quale si invitasse il Governo a studiare se ed in quanto sia possibile un disegno di legge relativo a questa materia. Allora tutte le questioni di ordine pregiudiziale possono essere rimandate a questo studio, e risolte a tempo opportuno. (*Benissimo!*)

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Seusi, onorevole Campi, spetta ora di parlare all'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Io ho domandato di parlare appunto sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione. I motivi che hanno indotto la Commissione a presentarlo sono svolti nella relazione dell'onorevole Nocito, il quale crede che per la grande naturalizzazione sia opportuno di modificare l'articolo 10 del Codice civile. Ma più che l'articolo 10 del Codice si tratterebbe qui di modificare l'articolo primo della legge elettorale politica, perchè è quell'articolo che dice: " I non italiani possono entrare nel novero degli elettori solo ottenendo la naturalità per legge. "

Ora io non vedo la necessità di fare un simile cambiamento. L'onorevole relatore ha detto: " che sarebbe più conforme ai liberi tempi stabilire che l'uomo si potesse scegliere quella patria che più risponde alle sue aspirazioni e che trovasse in questa patria adottiva, verso la quale deve adempiere a tutti i doveri di cittadino, il godimento di tutti quei diritti che al cittadino medesimo competono. " Se dunque si accettasse il concetto della Commissione, non solo si dovrebbe dare al Governo quella facoltà che oggi è esercitata dal potere legislativo; bisognerebbe andare più in là e stabilire che si potesse cam-

biare nazionalità come si cambia domicilio, colla doppia dichiarazione fatta, invece che ai municipii, ai governi della nazione che si vuole abbandonare e di quella di cui si vuole andare a far parte.

Io veramente non vedo quale bisogno ci sia di modificare l'attuale stato di cose. Oggi quando uno straniero, che è venuto a stare in Italia, e ha ottenuta la cittadinanza per semplice decreto, desidera di diventare a tutti gli effetti cittadino italiano, il Governo può proporre una legge.

Il Governo naturalmente è il primo giudice, egli vede se è il caso di proporre una legge, ed il carattere straordinario del provvedimento mostra da sè che occorre ci siano dei motivi atti a giustificarlo.

Di questi motivi è giudice primo il Governo, sono poi giudici i corpi legislativi.

Ora se oggi il Governo sentisse il bisogno di modificare questo stato di cose e chiedesse alla Camera di rinunciare per parte sua al diritto che oggi ha di adottare o non adottare col suo voto i provvedimenti di questo genere che vengono proposti, se, dico, il Governo sentisse questo bisogno sarebbe certamente il caso di vedere se a noi convenisse o no di fare questa abdicazione.

Ma dobbiamo questa abdicazione proporla noi?

A me pare di no. Quindi io voterò contro l'ordine del giorno della Commissione quand'anche quell'ordine del giorno venga attenuato come l'onorevole ministro suggeriva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. I vari disegni di legge che in quest'anno, onorevoli colleghi, si sono approvati per concedere la grande naturalizzazione a parecchi stranieri, i quali fin qui non avevano ottenuta che la piccola naturalizzazione, mi pare dimostrino la convenienza dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione della Camera.

Del resto io non ho nessuna difficoltà che quest'ordine del giorno sia modificato nella forma proposta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; cioè che invece di fare un invito preciso al Governo di presentare, su questo argomento, un disegno di legge in un brevissimo termine, si inviti puramente e semplicemente il Governo a studiare se convenga o no di presentare una legge speciale a questo proposito.

Io però, con queste parole, ho già dimostrato di essere contrario a quanto ha detto il mio onorevole amico Cambray-Digny, il quale propugna

che, in questa materia, sia mantenuto lo stato di cose esistente. Egli dice che è opportuno lasciare il Governo giudice se convenga o no di promuovere queste naturalizzazioni, le quali, in effetto, non hanno altro scopo che di concedere, oltre i diritti civili, i diritti politici a coloro che le richiedono, e aggiunge che il Parlamento non deve abdicare al suo diritto di intervenire volta per volta a dichiarare se la persona, per la quale la domanda di grande naturalizzazione viene proposta, sia degna di ottenerla.

Io credo che il Parlamento, stabilendo che questa materia sia regolata con norme generali non faccia alcuna abdicazione al suo diritto, ma faccia invece un atto saggio, il quale risparmierebbe delle disgustose discussioni che qualche volta sorgono in questa materia, e toglierà l'apparenza che questo sia un privilegio accordato, senza che vi sieno ragioni molto chiare e determinanti, piuttosto all'uno che all'altro.

È inutile il dissimularsi che le condizioni dei tempi oggi sono affatto mutate. Oggidì il passaggio da un paese all'altro è un fatto assai più frequente che non fosse per il passato. Certo sarebbe pericoloso per uno Stato di ammettere alla cittadinanza tutti coloro che vengono a risiedervi e, senza certe guarentigie, ammetterli all'esercizio dei diritti politici. Ma io credo che quando coloro, i quali sono passati da uno Stato all'altro, con una lunga permanenza e coll'impianarvi tutti quanti i loro interessi dimostrano la loro ferma intenzione di rimanere permanentemente in quel dato paese, dimodochè gli interessi dello Stato divengono i loro proprii; quando, ripeto, vi sia questa guarentigia, la quale dovrebbe essere dimostrata dalla piccola naturalizzazione accordata da un certo tempo, mi pare che non vi sia da parte del Parlamento nessuna abdicazione al suo diritto nel dichiarare, che, in questi casi, debba, con un provvedimento più semplice di quello che una legge non sia, farsi la concessione della grande naturalizzazione.

Io credo che il procedimento attuale non lasci di suscitare il sospetto, che la concessione della grande naturalizzazione sia, qualche volta, la conseguenza di simpatie o di privilegi non in tutto meritati. Ammetto poi che altri cittadini i quali sono parimente benemeriti, avrebbero titoli per essere considerati figli d'elezione del nostro paese, e per esercitarvi i diritti politici, che sono inerenti a queste qualità! Perciò io mi associo alla Commissione nel pregare la Camera, di voler approvare l'ordine del giorno che ci è stato proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Cambray-Digny raccomandò alla Camera di non votare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione; perchè, votandolo, avrebbe abdicato ad un proprio diritto. Io prego l'onorevole Cambray-Digny di osservare, se piuttosto, conservando l'attuale sistema, non possa avvenire che la Camera abdicasse ad un grandissimo suo privilegio, il privilegio cioè di accordare l'onore della cittadinanza italiana solamente a quelli che, per benemerenze specialissime, se ne siano resi degni.

Io non faccio in nessun modo una questione speciale per nessuno di coloro pei quali furono e sono presentate leggi alla Camera, come meritevoli di questo grande onore; ma che vi sia la necessità di stabilire, in modo rigoroso ed uguale per tutti, le norme necessarie, perchè il Governo possa chiedere al Parlamento la grande naturalizzazione, me lo dimostra più assai che la relazione parlamentare, la relazione fatta dal Governo, quando presentò agli Uffici il disegno di legge sul quale si discute. Io credo che meriti la pena, che la Camera ricordi quella relazione; in essa è accennato alle benemerenze del signor Matteo Maurocordato, per le quali egli è già stato rimunerato dai suoi concittadini, con l'elezione a consigliere provinciale, e poi a deputato provinciale.

Poi viene questo inciso che prego la Camera di considerare attentamente perchè esso dimostra appunto quanto sia necessario che norme rigorose e uguali per tutti disciplinino questa materia della naturalizzazione. Dice la relazione:

“ Desideroso però di prendere maggiore parte a quanto interessa il nostro paese, e non essendogli ciò consentito se non ottenendo la naturalità per legge, ne ha fatto domanda, potendo solo in tal modo giungere a godere della pienezza dei diritti accordati agli altri cittadini. ”

Onde si vede che, col regime attuale, il desiderio tutto affatto soggettivo di un candidato alla grande naturalizzazione può bastare perchè la Camera si occupi di questo desiderio, e accordi i vantaggi di questa candidatura.

Io quindi credo necessario che norme generali e uguali regolino per tutti questa materia. Perchè, come diceva benissimo l'onorevole Campi, è necessario che l'onore accordato dal Parlamento della grande naturalizzazione corrisponda solo a meriti eccezionali. Ed io non credo che desideri

personali, per quanto rispettabili, possano essere tali, da fare ottenere questo grande onore. Raccomando quindi alla Camera di votare, in qualunque modo, l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Non entro nella questione. Solamente appoggio le opinioni dell'onorevole ministro, il quale non accoglieva con grande entusiasmo la formula dell'ordine del giorno della Commissione.

Ma siccome è ancora in balla del Governo di presentare, come un merito, e come un premio di una lunga vita, spesa a beneficio del nostro paese questo grado di grande naturalità, io farei presente al Governo, come negli alti uffici dello Stato, vi siano cittadini italiani, i quali sono privi della grande naturalità che è ambita fortemente da molti fra essi.

Per esempio, tra i generali dell'esercito i quali hanno la responsabilità della difesa del nostro paese, vi è qualcuno, i cui meriti sono indiscussi e pel quale sarebbe veramente premio della lunga carriera una concessione siffatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Non risponderò all'onorevole Campi, il quale, del resto, ammise che sarebbe pericoloso il concedere la grande naturalizzazione senza garanzie.

La differenza d'opinione fra me e lui è soltanto nel grado delle garanzie.

Io ho chiesto la parola quando l'onorevole Lucca ha detto essere, secondo lui, indispensabile di disciplinare in modo rigoroso queste concessioni di naturalizzazioni.

L'onorevole Lucca vorrebbe che si facesse una legge, nella quale si enumerassero i titoli, per i quali è permesso aspirare alla grande naturalizzazione.

Io non credo possibile questa classificazione, non credo possibile di regolamentare *a priori* i casi nei quali il potere legislativo può concedere o non concedere ciò che deve concedersi per legge.

Una volta che l'ordine del giorno dalla Commissione si dovesse interpretare come l'ha interpretato l'onorevole Lucca, riconosco anch'io che non ci sarebbero più gl'inconvenienti, che a me apparivano in principio; ma ce ne sarebbero altri.

Oggi alle assemblee legislative spetta piena libertà di accogliere, o non accogliere, lo pro-

poste di questo genere, che vengono fatte dal Governo.

Si stabilirà col tempo una giurisprudenza con un seguito di decisioni, prese in un senso o nell'altro dalle assemblee legislative.

Ad ogni modo rimarrà il principio che la grande naturalizzazione è un provvedimento straordinario, richiede una legge straordinaria, e per conseguenza, non si concede senza alti ed importanti motivi.

Presidente. L'onorevole Plastino ha facoltà di parlare.

Plastino. Volevo richiamare l'attenzione della Camera a considerare che il concetto di una legge apposita relativamente alla naturalizzazione è assolutamente contrario al diritto pubblico nostro.

La grande naturalizzazione conferisce la capacità politica. La volete voi far diventare un diritto? Se fate la legge e stabilite i requisiti diventa un diritto l'acquisto della capacità politica per parte dello straniero.

Ora domando alla Camera se sia conveniente, in argomento così delicato, che mette capo ad una modificazione così importante di concetti fondamentali del diritto pubblico nostro, se sia utile, dico, occuparsene in occasione di questo disegno di legge. Io credo che, per il rispetto dovuto al Codice civile nostro, il quale in ciò consacra le norme costanti e forme di diritto pubblico, non si debba derogare con leggi speciali che stabiliscono i requisiti necessari a raggiungere la naturalizzazione. L'onorevole Lucca dice: il Governo lo può fare in alcuni casi ed in altri no, si può dubitare della giustizia. Ma tutto questo non sarebbe che un rimprovero al Governo non solo, ma anche a noi che avendo, volta per volta, da esaminare i diversi casi, non avremmo il coraggio di concedere o no la naturalizzazione. Ma ad ogni modo, qualunque sia l'efficacia di questi inconvenienti, essi non possono essere tali da consigliarvi una modificazione grave e secondo me, pericolosa del nostro diritto pubblico. (*Approvazioni*)

Presidente. Onorevole Trompeo, l'avverto esservi un ordine del giorno presentato dall'onorevole Cucchi Luigi.

Ne do lettura.

“ La Camera confidando che il Governo vorrà studiare intorno alla convenienza di provvedere con apposita legge alla concessione della naturalità italiana, passa all'ordine del giorno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Nella momentanea assenza del relatore, l'onorevole Nocito, che assai meglio di me difenderebbe l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, dirò due parole.

Comincio dal rispondere all'onorevole Plastino facendogli notare che la concessione della grande naturalizzazione allo straniero è regolata da legge: fin dal 1835 nel Belgio; dal 1849 in Francia; dal 1876, in Svizzera.

Ora non saprei perchè lo stesso non si abbia a fare da noi; tanto più che, come già ebbi occasione di osservare, il relativo articolo 10 del nostro Codice civile, è indeterminato e lascia la massima incertezza intorno alle condizioni che debbono essere richieste per concedere la grande cittadinanza italiana.

Infatti vediamo che il Laurent parlando di questa grande naturalizzazione che, come dissi, anche nel Belgio si concede per legge, scrive: " La grande naturalisation n'est accordée que à celui qui a rendu des services éminents à l'Etat. Quels sont ces services ? "

Queste stesse parole dell'illustre Laurent dimostrano, a giudizio mio, la necessità che sia la legge la quale determini la natura e la eminenza dei servizi prestati da uno straniero alla nazione, della quale vuol essere cittadino con tutti i diritti civili e politici che ai nazionali competono.

Prego inoltre la Camera di ricordare a questo proposito la discussione che intorno a questo importante argomento già ebbe luogo nell'aula dei Cinquecento a Firenze nel 1865.

Si discusse allora in vario senso e a quella discussione presero notevolissima parte molti egregi deputati, e fra essi l'illustre Mancini, il quale mi duole di non vedre qui presente in questo momento, perchè son sicuro che verrebbe a sostenere la tesi della Commissione. Fra le altre cose, si diceva: come, quando si può domandare e concedere la nazionalità agli stranieri? Può uno stesso individuo avere due nazionalità? E molte altre questioni correlative si discussero. Ma nessuna risoluzione tassativa fu presa.

Parve quindi conveniente, direi quasi necessario, alla vostra Commissione, che una legge speciale venga a regolare in modo positivo la questione, e che si determini nettamente qual'è la portata, quali sono gli effetti dell'articolo 10 del nostro Codice civile.

Epperò propose l'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

Quanto poi alla forma dell'ordine del giorno medesimo, non posso consultare in questo mo-

mento i miei colleghi della Giunta, ma credo di poter aderire al concetto al quale accennò l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, cioè che non lo si debba intendere come un invito formale a presentare un disegno di legge, ma piuttosto una raccomandazione di studiare il difficile e grave argomento per i successivi opportuni provvedimenti.

Presidente. Sarebbe l'ordine del giorno dell'onorevole Cucchi Luigi.

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io volevo rispondere qualche parola all'onorevole amico Plastino, quantunque, a dir vero, le approvazioni con le quali fu salutata la fine delle sue osservazioni dimostrerebbero che le sue idee sono accettate da molti in questa Camera. Ma io vorrei pregare il mio onorevole amico di considerare che, in sostanza, oggi non si tratta di prendere nessun provvedimento il quale possa pregiudicare la questione. L'ordine del giorno, nella formula in cui è stato ridotto dalla proposta dell'onorevole ministro, non consiste in altro che in un invito al Governo di studiare la questione. Il Governo studia sempre (*Si ride*) e, fra le altre molte cose che il Governo studia, studierà anche questa.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Studierà anche questa a tempo perduto. (*Si ride*).

Campi. Ma l'onorevole Plastino dice: badate si tratta d'innovare il nostro diritto pubblico, si tratta di materia delicata. E che sia materia di diritto pubblico e materia delicatissima nessuno lo contesta; ma appunto perciò io confido che gli studi del Governo e gli studi successivi del Parlamento saranno degni della gravità e della delicatezza della questione, come d'altronde sempre avviene, o sempre dovrebbe avvenire.

Io dico che a me pare conveniente che questa questione sia studiata al fine d'introdurre una norma generale, perchè preferisco sempre il diritto al favore, e perchè è evidente che in una grande assemblea, checchè ne dica l'onorevole Plastino, certe questioni personali non si possono e non si potranno mai trattare con quella libertà ed indipendenza, che l'argomento potrebbe richiedere.

D'altronde, come testè osservava l'onorevole Trompeo, anche in questa materia, siamo stati preceduti da altre Nazioni, nelle quali certamente non è minore che presso di noi la preoccupazione dei grandi interessi pubblici: siamo stati preceduti dal Belgio, dalla Francia e dalla Sviz-

zera. Perchè non dovremo, anche noi, prendere se non altro, la risoluzione tanto poco importante di studiare la questione?

Voci. Chiusura! Chiusura!

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole ministro. Debbo avvertire che l'onorevole Brunialti, insieme con gli onorevoli Villa, Palberti e Cibrario, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Lo faccia svolgere.

Presidente. Non occorrerebbe!

Onorevole Brunialti...

Brunialti. Io credo che non sia necessario di svolgerlo.

Presidente. Pare anche a me!

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ciò che io dissi in principio su questo argomento è stato confermato, più di quello che io stesso credessi, dalla discussione seguita.

La Commissione, col suo ordine del giorno, risolveva già il principio fondamentale della questione. Io dissi essere utile non pregiudicarla, e doversi il Governo riservare di studiarla.

Se altri argomenti fossero mancati, quelli che hanno adottati i colleghi, basterebbero a giustificare quanto ho detto.

Ora l'ordine del giorno dell'onorevole Cucchi si avvicina al mio concetto: proclama, cioè, la necessità di studiare la questione, senz'altre affermazioni. Su questo mi pare che, oramai, siamo tutti d'accordo.

L'ordine del giorno puro e semplice involge anche quello dell'onorevole Cucchi; ma mi pare che, in conclusione, non ci sia bisogno di votare alcun ordine del giorno, neanche l'ordine del giorno puro e semplice...

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Si prende atto.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Si tratta di un argomento degno di studio. Il Governo non lo disconosce. Quindi ripeto che proprio non vi è bisogno di votazione.

Una sola parola debbo dire ad uno degli onorevoli preopinanti, il quale ha accennato ad un illustre generale del nostro esercito, il quale ancora non gode la piena naturalità italiana. Il Governo, che ne apprezza altamente i servizi, saprà fare il suo dovere.

Presidente. La Commissione intende di prendere atto?

Trompeo. (*Della Commissione*). La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, e non insiste nel suo ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Cucchi...

Cucchi Francesco. Ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Dunque, rileggo l'articolo unico:

“ *Articolo unico.* È accordata la naturalità italiana al signor cavaliere Matteo Maurocordato, nato a Marsiglia e residente in Livorno. ”

Debbo avvertire la Camera, che, a tenore dell'articolo 97 del regolamento, non si deve votare per alzata e seduta questo articolo unico. Difatti, l'articolo 97 del regolamento dice:

“ Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta; ma si procede senz'altro alla votazione per squittinio segreto. ”

Inoltre, siccome oggi si devono già votare a squittinio segreto tre disegni di legge, che sono stati approvati per alzata e seduta; e, siccome il regolamento stabilisce che non si possano votare contemporaneamente più di tre disegni di legge, quindi l'ultimo disegno discusso, si voterà a squittinio segreto nella seduta pomeridiana di domani. Questo per osservare il regolamento.

Voci. No, no. Si voti oggi.

Presidente. Pare che qualcuno proponga che, oggi, si voti a squittinio segreto il disegno di legge per la concessione della naturalità italiana a Matteo Maurocordato, invece dell'altro disegno di legge per concedere la naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth, che si voterebbe invece nella seduta di domani.

Secondo la proposta testè fatta si voterebbero oggi i disegni di legge segnati ai numeri 1, 2 e 4, e domani si voterebbe sul n. 3.

Chi è d'avviso d'approvare questa proposta d'inversione per la votazione a scrutinio segreto, è pregato d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, l'inversione è ammessa*).

Dunque, come ho già dichiarato, oggi in principio di seduta si procederà alla votazione per scrutinio segreto sui disegni di legge segnati coi n. 1, 2 e 4, e domani si voterà sul n. 3.

Discussione del disegno di legge sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

L'onorevole ministro consente che la discussione si faccia sul disegno della Commissione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Prego la Commissione di voler accettare che la discussione si faccia sul disegno di legge ministeriale.

Dichiarerò poi nei singoli articoli quali sono gli emendamenti che posso accettare.

Presidente. La Commissione acconsente?

Luciani. (Presidente della Commissione). La Commissione, naturalmente, non può che rimettersi alla volontà del ministro: credo per altro di dover far conoscere alla Camera che la dichiarazione del ministro, il quale vorrebbe che si discutesse il disegno di legge sul testo governativo, non deve far credere che l'intenzione della Commissione sia stata di mettersi in disaccordo col Ministero.

Fra la Commissione e il ministro ci fu scambio di domande e di cortesi risposte: forse la Commissione ha avuto il torto di ritenere che la cortesia e la benevolenza, contenute nelle risposte dell'onorevole ministro, equivalessero ad una accettazione delle proposte della Commissione, che in due soli punti erano in divergenza con quelle del ministro; cioè riguardo all'età nella quale si doveano concedere le pensioni ed all'aumento del quinto nelle stesse.

Ad ogni modo trattandosi di un disegno di legge che migliora grandemente, in massima, la condizione di questi operai, la Commissione, accogliendo tutti quei provvedimenti che ridondano a reale vantaggio degli operai stessi, terrà il contegno più conciliante che potrà, raccomandando alla Camera l'approvazione del detto disegno di legge.

Presidente. La Commissione dunque acconsente che la discussione si apra sul progetto ministeriale?

Luciani. (Presidente della Commissione). Non si oppone.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 72).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Simeoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Avverto la Commissione che leggerò gli articoli del disegno ministeriale e che quante volte intendesse di fare delle proposte, lo dovrebbe fare come emendamenti.

L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

Simeoni. Non parlo per fare una discussione generale, chè in tale argomento mi pare superflua; ma piuttosto per dichiarare di saper grado all'onorevole ministro, che ha presentato il presente disegno di legge alla Commissione, che l'ha opportunamente ampliato.

Io non discuterò tutto l'insieme delle proposte di questo disegno di legge, come è stato presentato dall'onorevole ministro, specialmente dopo le dichiarazioni così esplicite, che ha fatto in questo momento alla Camera; e quindi molto meno verrò a sostenere tutto il controprogetto che propone la Commissione.

Per verità potrebbe dirsi forse eccessiva la misura dei provvedimenti proposti dalla Commissione; ma non se l'avrà a male l'onorevole ministro, se per alcune delle cose proposte dalla medesima, io osi sperare di ottenere anche da lui la sua benevola adesione.

Io mi restringerò a tre sole questioni, che ritengo le più importanti.

Prima di tutto si viene a determinare in questo disegno di legge l'età, per la quale, dopo un certo numero di anni, si dà il diritto agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra di conseguire la pensione.

Questo limite minimo d'età deve essere di 55 anni, secondo il Ministero, ed il limite minimo degli anni di servizio dev'essere di 25 anni.

La Commissione, a parer mio, non fa che delle emende, le quali sono tanto modeste, che io non so perchè l'onorevole ministro non possa accettarle. Infatti che cosa dice la Commissione?

Ci abbiamo parecchie altre leggi, le quali pure si occupano di provvedere ai bisogni della vecchiaia per altri operai, che non sono quelli del lavoro manuale.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Non arrivo a sentire nulla di quello che Ella dice.

Simeoni. ... Per esempio, c'è una legge sul Monte delle pensioni per i maestri, la quale determina il limite degli anni di servizio a 25, senza norma di età; c'è un'altra legge a favore degli operai delle manifatture dei tabacchi, che determina il limite degli anni di servizio a 20, senza nessuna determinazione di età.

Ed anche la legge per le pensioni dei militari vuole soltanto 20 anni di servizio, senza imporre altri termini.

Dunque c'è nella legislazione odierna tanto, da potervi riscontrare dei trattamenti migliori ed assai più favorevoli di quelli che si propongono oggi per questi operai del Ministero della guerra. Ora io dico: perchè per questi operai borghesi appartenenti al Ministero della guerra si vuol derogare a quello che ormai può dirsi il diritto attuale per il conseguimento della pensione? Che per questi operai il limite degli anni di servizio, debba essere di 25, 5 più di quelli che si pretendono dagli operai delle manifatture dei tabacchi e dai pensionandi militari, sia; io non ho nulla da osservare in contrario. Una limitazione ci vorrà pure, se non altro per il gran numero degli operai e per le conseguenze finanziarie che ne deriveranno. Ma in quanto al limite dell'età, che oggi è di 45 anni e che il Ministero vuol portare tutt'una volta a 55, mi pare che ci sia un po' di esagerazione.

Ora quando la Commissione vi dice: non siano più i 45 anni; ma neppure i 55; prendiamo la media dei 50 anni; mi pare, che si possa accettare questo giusto mezzo da tutti ed anche dall'onorevole ministro della guerra, uomo cotanto equanime e che con tanta lode regge il suo Dicastero. Quindi, se a lui si potesse rivolgere una preghiera, io gli farei quella di accettare questa parte delle proposte della Commissione; giacchè infine quali ne sarebbero le conseguenze finanziarie? È stato ben dimostrato dall'onorevole relatore della Commissione nel suo rapporto, che non sarebbero eccessive; anzi tutt'altro, minime: ed io non credo, che potesse mai impensierirsi il ministro delle finanze. Si sa quale sarebbe il minimo maggiore dispendio; di fronte a questo, trattandosi di arrecare un notevole vantaggio a tutta una classe di cittadini, che pure spende tutta la sua vita onesta e laboriosa a pro dei servizi dello Stato, mi sembra che possa essere approvata anche dall'onorevole ministro la misura proposta dalla Commissione.

Seconda osservazione. C'è un minimo di pensione previsto all'articolo 7 per coloro che non hanno più di 300 lire di salario annuale; e costoro, si è potuto vedere dalla Commissione, non sono gli operai maschi; ma sono le operaie, le quali non raggiungono il minimo di salario di 300 lire all'anno.

L'onorevole ministro nella sua proposta di legge avrebbe portato il minimo della pensione a 150 lire; la Commissione invece l'avrebbe elevato a

200, la differenza adunque si riduce a 50 lire annue fra l'onorevole ministro e la Commissione, per ciascuna delle operaie che appartengono al Ministero della guerra.

Prima di tutto come criterio di equità e come criterio economico per una povera donna, che nel più dei casi sostiene una famiglia, cinquanta lire sono qualche cosa; e poi nell'insieme non possono portare ad una gran somma, perchè non sono in gran numero queste operaie.

L'onorevole ministro della guerra diceva nella relazione, che egli si preoccupava soprattutto delle esigenze della finanza, e dell'effetto che questo aumento avrebbe prodotto sul ministro delle finanze.

Ora poichè è presente l'onorevole Magliani, io interpellero' lui, che è stato sempre così cavallerescamente cortese con le operaie, pregandolo perchè a queste povere donne non si neghi questo piccolo aumento di cinquanta lire.

Dunque io spero che, anche per questa seconda parte, dall'onorevole ministro della guerra, rafforzato dall'adesione che spero sarà per dare l'onorevole ministro delle finanze, la proposta della Commissione sarà accettata.

Finalmente, vi è l'articolo 5, che secondo la proposta ministeriale avrebbe determinato che il servizio utile per il conseguimento della pensione di riposo debba decorrere dall'iscrizione in matricola, e non dall'iscrizione a ruolo come proporrebbe la Commissione.

Le ragioni del progetto ministeriale erano perfettamente plausibili; imperocchè notava l'onorevole ministro, questa iscrizione a ruolo di ragazzi, che molte volte si applicano al lavoro negli opifici dipendenti dal Ministero della guerra, farebbe acquistare a questi piccoli operai fino da così tenera età il diritto a pensione; ciò sarebbe eccessivo e potrebbe portare allo Stato non pochi inconvenienti ed aggravi.

La Commissione però ha proposto un termine intermedio fra questo e quello proposto dall'onorevole ministro della guerra; ed ha detto: è giusto che si stabilisca un termine utile per il conseguimento della pensione; ma non vogliamo che dalla iscrizione a ruolo si computino gli anni per tale conseguimento; fissiamo perciò un minimo di età a 18 anni; dunque da 18 anni solamente si potrà essere utilmente iscritti nel ruolo, in modo di poter conseguire il beneficio della pensione.

Così, mi pare, si è evitato in parte il danno che poteva derivarne allo Stato, come ha detto

l'onorevole ministro della guerra, pur tenendo conto delle ragioni di giustizia verso gli operai.

La Commissione ha aggiunto una cosa di più coll'articolo 20. Me lo permetta, l'onorevole ministro della guerra, io non credo che egli potrebbe mai, ancorchè fosse costretto dalle esigenze dell'erario, che in questo caso non corrisponderebbero alla sua volontà, opporsi all'utile provvedimento che propone l'articolo 20, il quale dice:

“ Pei garzoni non aventi ancora il diciottesimo anno di età, addetti agli stabilimenti di cui all'articolo 1, il Ministero provvederà all'assicurazione presso la *Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro*.

“ L'assicurazione sarà regolata da apposito regolamento ministeriale, sentito il parere del Consiglio di Stato. „

Ebbene, che cosa ha detto la Commissione in questo articolo? Una cosa tanto semplice e tanto legittima, che non è possibile che non sia approvata.

Ma, signori miei, non è il Parlamento italiano che ha pubblicato la legge sulle Casse di assicurazione per gli operai? E gli operai che servono lo Stato non sono uguali a quelli che servono i privati? Mi pare che non ci sia ragione per fare opposizione. Se voi avete proposto ed il Parlamento ha approvato una legge di assicurazione per gli infortuni degli operai, la volete far funzionare in qualche cosa, perchè efficacemente se ne veggano gli effetti?

Ora, qual misura più onesta che quella di fare una legge, perchè questi ragazzi (poichè ci sono degli operai di artiglieria che sono ammessi al lavoro a dieci anni, e che quindi per otto anni, cioè fino a che arrivano all'età di diciotto anni, prestano un lavoro che non è computato per la pensione), siano anch'essi in qualche modo aiutati?

Ora avete la Cassa d'assicurazione per gli infortuni degli operai, fate dunque che ne possano godere costoro, senza peso per le finanze dello Stato; fate che questa vostra legge, che tanto onorò il Parlamento italiano, possa funzionare in modo concreto, con un concorso morale più che economico dello Stato medesimo.

Qui diciamo tutti come cittadini e come legislatori che vogliamo il bene delle classi operaie: ci occupiamo per gli operai i quali sono intenti a privati servizi; ed ora non dobbiamo dimenticare, che questi sono gli operai dello Stato, e che di essi abbiamo il debito di occuparci, ed alle loro sorti dobbiam provvedere meglio e più direttamente che agli altri, i quali dipendono da pri-

vati uffici. Se per le leggi così dette sociali, si è tanto fatto, riguardo al presente ed all'avvenire dei poveri operai; ciò che deve impressionare maggiormente il legislatore, è la sorte appunto di questi operai al servizio dello Stato.

Dunque io concludo: che sia qualunque la portata di questa legge, un vantaggio gli operai lo avranno avuto sempre, ed io sempre la voterò; ma se con le mie parole avessi potuto indurre l'animo nobile dell'onorevole ministro della guerra a consentire ad alcune delle proposte della Commissione, io crederei di aver bene speso quel poco tempo che ho tolto alla Camera, sottoponendo quelle idee, le quali sono certamente comuni a tutti noi, perchè tutti noi vogliamo che i poveri operai abbiano dalle nostre leggi non solo una serie di sentimenti platonici, ma qualche cosa di positivo che torni in loro utile reale, ed assicuri specialmente l'avvenire delle loro famiglie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Io sono veramente un poco ripreso per l'onore inaspettato che ha voluto farmi l'onorevole ministro, nel presentare la relazione del disegno di legge che discutiamo. Poichè l'onorevole ministro ha detto che presentava questo disegno di legge in seguito a vive istanze dell'onorevole Chiaves. Io non vorrei che l'onorevole ministro avesse fatto qualche danno a questo progetto riducendolo alle proporzioni della mia troppo modesta persona. Appunto per questo io vorrei dichiarare che non sono stato io il solo a fare al riguardo delle vive istanze, per conseguenza se vi è questo pericolo che sia impiccolito l'argomento, spero che questa dichiarazione basti ad evitarlo.

In quanto alla discussione generale, certe questioni da discutersi sono state così bene trattate dall'onorevole Simeoni, che io non voglio tediare oltre la Camera col tornarci sopra. Soltanto mi preme d'insistere sopra quel limite d'età, riguardo al quale non sono d'accordo la Commissione ed il Ministero. Il Ministero ammette alla pensione l'operaio che abbia raggiunti i 25 anni di servizio e i 55 di età. La Commissione ha creduto di modificare, e ha detto: bastano i 50 anni di età.

Io credo che sia più giusta ed equa la proposta della Commissione. Perchè quantunque la differenza sia piccola, pur tuttavia quando voi vi raffigurare un operaio a 50 anni, voi vi raffigurare un individuo il quale se ha potuto acquistare molta pratica ed esperienza s'è d'altretanto accasciato di forze. Dai 50 ai 55 anni la differenza par lieve, ma per l'operaio questi cinque anni pesano molto, e non contano solo per un anno ordinario di vita.

Quindi a me pare che quando l'onorevole ministro volesse dire che la differenza è minima e non merita di richiamare l'attenzione della Camera, egli non sarebbe nel vero.

Ed io mi augurerei proprio, se non potesse essere accettata la proposta della Commissione, che per lo meno si potesse prendere un temperamento intermedio.

Presidente. Si riservi di trattare di questo all'articolo relativo.

Chiaves. Sta bene, questa questione la posso riservare agli articoli; ed allora farò la mia proposta.

Intanto pregherei il ministro di voler fare una dichiarazione alla Camera, riguardo ai disegnatori. Il personale dei disegnatori, addetto ai diversi stabilimenti militari, non è nell'organico. Questo toglie molta stabilità alla posizione loro.

Dalla relazione vedo che l'onorevole ministro si compiacque di dichiarare alla Commissione, che i benefici della presente legge sarebbero estesi anche ai disegnatori. Sarebbe quindi opportuno che l'onorevole ministro ripetesse questa dichiarazione alla Camera.

Intanto prendo occasione per dire che i disegnatori da lungo tempo reclamano che si faccia un organico a loro riguardo.

Ed a questo proposito credo che dal Governo abbiano avuto altresì qualche affidamento; perchè vedo nella relazione stessa riportata una relazione del 16 aprile 1883, della direzione generale di artiglieria e genio: in cui appunto, trattandosi di questa riforma, si conclude favorevolmente ai reclami di questi disegnatori.

Attendo dalla gentilezza del ministro questa dichiarazione.

Presidente. Onorevole Armirotti, ha facoltà di parlare.

Armirotti. Avevo intenzione di discutere questa legge, con una previsione che, disgraziata mente, è svanita all'ultimo momento.

Credova, come suol dirsi, che si navigasse in un mare d'olio, per le notizie che ho letto nei giornali e per qualche rapporto privato, perchè l'onorevole Commissione ed il ministro fossero perfettamente d'accordo nelle modificazioni apportate al disegno di legge primitivo.

Con mia grande sorpresa vedo che ciò non era vero.

Ed io, che aveva preparato qualche materiale per discutere punto per punto la relazione, il progetto e le proposte modificazioni, mi vedo co-

stretto a prendere altra via, mi vedo costretto a cambiar tuono ed a censurare l'onorevole ministro, mentre avevo in animo di lodarlo per le accordate modificazioni.

E ne sono dolente perchè ciò mi conferma nella opinione che siasi formata in quest'Aula una corrente poco giusta e non buona, che nel poco tempo da che sono alla Camera ho constatato molte volte. Ne sono dolente perchè vedo che, fin che si tratta di parole, come ben disse l'onorevole Chiaves, facciamo molte promesse; ma quando si tratta di tradurre le parole, le promesse in articoli di legge, allora si trovano gli ostacoli, e le promesse non si mantengono. Ne sono dolente, perchè in una sequela di leggi e di proposte delle quali si parlava da lunghi anni, è successa la stessa storia. Io ricordo di alcune, così, come mi si affacciano improvvisamente al pensiero, e, per esempio, che per molti anni Camera e paese hanno gridato per l'aumento degli stipendi degli impiegati, specialmente inferiori. Ebbene parecchi anni fa, non ricordo la data, si presentò alla Camera un disegno di legge che aumentò gli stipendi, ma cominciando dalle 3,000 lire in su! Per molti anni si è parlato dei poveri maestri elementari, e si è concluso poi col proporre loro un aumento che, coi sessennii, gli porterà ad aver tanto da vivere, se arriveranno a campar quanto Noè, ma non prima, mentre si è aumentato lo stipendio ai professori d'Università. Io vorrei che non con 5 o 6 mila lire, ma con 20,000 lire fossero retribuiti coloro che rendono così alti servizi alla patria nostra, con l'insegnamento superiore: ma dico anche che in tutti gli stipendi, in tutto ciò che si tratta di remunerare chi lavora si dovrebbe tenere presente questa considerazione, che dalle 2,000, dalle 3,000 lire in su, si può discutere, ma dalle 1,000 lire in giù non si deve, non si può discutere perchè non si vive. (*Bene!*)

Ora le proposte e le aggiunte fatte dalla Commissione a questo progetto di legge a me parevano ragionate, ed era proprio venuto alla Camera volentieri per discuterle, perchè credeva di poter rendere la dovuta lode al ministro per averle accettate. La principale delle proposte è di aver modificato l'età utile per aver diritto alla pensione. Il disegno di legge ministeriale, ed io non ne comprendo ancora la ragione, portava dai 45 ai 55 anni l'età utile alla pensione per un operaio che non potesse più lavorare.

Come ha bene spiegato il primo oratore che ha parlato in questa discussione, l'onorevole Simeoni, questa proposta d'aumento è in contraddi-

zione con tutte le altre leggi che riguardano le pensioni. È in contraddizione in questo senso, che mentre per le altre si parla di 20 o 25 anni di lavoro utile, in questa invece, tanto con la proposta dell'onorevole ministro come con quella modificata dalla Commissione, e tenuto calcolo che non decorre il tempo utile per l'iscrizione tanto a ruolo che a matricola se non al di là dei 18 anni, siamo sempre a questo caso: che secondo la proposta del ministro occorrono 37 anni di lavoro prima di aver diritto a questa pensione, e secondo quella della Commissione 32 anni di lavoro.

Si chiedono 12 anni dalla Commissione e 17 anni dal ministro più che non si chiedano dalle altre leggi che regolano le pensioni per gli operai. Ora io non trovo nessuna ragione (forse il ministro l'avrà, e la dirà poi) per potere spiegare questo aumento che, secondo me, è così dannoso e così ingiusto.

E si noti che fra gli operai ai quali si vuol provvedere con questa legge, vi sono anche gli operai addetti ai polverifici, per i quali l'onorevole ministro, con l'articolo 10 del suo progetto, riconosciuti i gravi pericoli a cui sono costantemente esposti, ha abbassato l'età necessaria, e l'ha abbassata ad un limite al quale pur troppo si constata che disgraziatamente questi operai arrivano assai difficilmente.

Vi sono altre cose in questa legge, che secondo me non andavano come erano state proposte e che la Commissione ha voluto in qualche modo migliorare. Io credeva proprio che l'onorevole ministro, gentile come sempre, avrebbe accettato anche questa volta queste miti e ragionate proposte della Commissione.

Il ribassare a 50 anni l'età per godere della pensione, è già qualche cosa che secondo me non è giusto, perchè *aumenta di 5 anni* l'età che ora occorre per profittare di questa pensione. Ma anche questo ribasso di 5 anni sento che l'onorevole ministro non lo accetta; non l'accetta perchè ai tempi che siamo, si dice, è inutile fare qualsiasi proposta che venga a migliorare le condizioni di chi lavora, quando le esigenze delle finanze sono tali che ci mettono in condizione di non poterle votare.

Ma è poi vera questa asserzione, e giustificato il timore di gravare troppo l'erario; secondo me no, perchè la Commissione che si è occupata di dimostrare quale aggravio porterebbe questo ribasso di cinque anni che essa propone, dice si tratterebbe di circa 7,000 lire di spesa in più, e lo prova con calcoli fatti.

Ora io non amo citare parole dette pochi giorni

sono in questa Camera, ma ricordo soltanto che si sono chieste 6,000 lire per una persona, che io non nomino, e che io altamente rispetto senza conoscere, per la posizione che occupa, e si sono accordate semplicemente perchè si trattava di dignità. Ora qui si tratta di pane, e di pane a persone che hanno prestato grandi e lunghi servigi allo Stato!

L'onorevole ministro dicendo che non accettava il contro-progetto della Commissione, non ne ha spiegati i motivi, perciò io mi limiterò ad accennare poche cose.

La Commissione ha colmato qualche lacuna, che io credo fosse sfuggita all'onorevole ministro, ma che certamente egli non aveva intenzione di lasciare in questa legge. Vi erano certe categorie di operai che non erano comprese, come ne avrebbero avuto diritto, in questa legge.

Io sono certo che l'onorevole ministro non insisterà in questa esclusione e che acconsentirà a colmare alcuna di queste lacune, accennate dalla Commissione. Ma anche la Commissione, certo non per sua volontà, ha lasciato fuori qualche categoria di operai, che avrebbero diritto a questa pensione e sarebbero gli operai degli stabilimenti di pena.

Si tratta, secondo una relazione che ho sott'occhio, circa 35 operai, che hanno già dei diritti a qualche pensione, ma che dovrebbero esser compresi in questa legge, con un inciso aggiunto agli articoli proposti dal Ministero, ed emendati dalla Commissione.

Maffi, relatore. Gli operai degli stabilimenti di pena militare?

Armirotti. Sì: gli operai degli stabilimenti di pena militare.

C'è poi la questione, accennata dall'oratore che mi ha preceduto, e che riguarda i disegnatori, dei quali, dirò anch'io poche parole. Essi hanno una posizione la quale non è assolutamente adeguata al posto che occupano.

So che l'onorevole ministro potrà rispondermi che non è questa la legge che dovrà provvedere ad essi; ed io non faccio che limitarmi a pregarlo di tener conto di questa mia e della raccomandazione dell'onorevole Chiaves, e di stabilire poi definitivamente la posizione di questi disegnatori.

Io conosco molti abili disegnatori, che hanno cognizioni tecniche, per le quali si potrebbero chiamare addirittura ingegneri. Ora questi uomini, che hanno studiato e hanno lavorato tanto, e che rendono importanti e delicati servigi in stabilimenti governativi si trovano ad esser pagati a

giornata, anzi ad ore, come qualunque altro manuale.

E chi conosce la importanza dei disegnatori e gli usi di tutti gli altri stabilimenti, in cui sono tenuti in molto maggiore considerazione, sa che meriterebbero di esser messi in organico.

Io credo che l'onorevole ministro terrà conto di questa mia raccomandazione, che, del resto, è stata fatta, meglio che da me, da altri oratori. Mi riservo di fare, poi, le mie osservazioni sugli articoli poichè prevedo che si dovranno discutere.

Mi auguro che la Camera non vorrà durare (mi si permetta la frase), in questo triste sistema, di promettere, cioè, a parole, quel bene agli operai, che in realtà essa, poi, non fa mai.

Presidente. Ora spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole Saporito. (*A domani! a domani!*)

La Camera vuole che continui lunedì questa discussione? (*Sì! sì!*)

Poichè, come la Camera rammenterà, fu stabilito che le sedute mattutine abbiano luogo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)